(N. 443)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 26 marzo 1954 (V. *Stampato N.* **561**)

presentato dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 1954

Norme a favore degli Enti religiosi ed elemosinieri della Sicilia per la libera disposizione delle rendite già vincolate con il decreto dittatoriale 9 giugno 1860, n. 24.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Le norme di cui al decreto del Dittatore Garibaldi in data 9 giugno 1860, n. 24, ed all'articolo 1 della legge 2 aprile 1865, n. 2226, cessano di avere vigore dal 1° luglio 1953. Da detta data le Opere Pie, le Fidecommissarie e gli altri Istituti indicati nei cennati provvedimenti recuperano la libera disposizione delle loro entrate.

Art. 2.

I titoli costituiti in deposito ed in cauta custodia dagli Enti, di cui all'articolo precedente, saranno a questi ultimi restituiti a cura delle Amministrazioni detentrici, previo soddisfacimento di quanto dovuto all'Erario a tutto il 30 giugno 1953.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)